

COMUNE DI SCOPELLO
PROVINCIA DI VERCELLI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO
NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI 2023/2024, 2024/2025 E 2025/2026 NEL
COMUNE DI SCOPELLO

**- DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI DA INTERFERENZE -**

(art. 26, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008)

Dati appaltatore

Azienda	COMUNE DI Scopello
Datore di lavoro	De Regis Antonella
R.S.P.P.	Zeno Moretti

Considerazioni Generali

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell'Art. 26 del D. Lgs 81/2008, secondo il quale le Aziende appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Il campo di applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza.

Infatti, l'art. 26 del D. Lgs.81/08 impone alle parti contrattuali dell'appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.

Nel caso della P.A. l'affidamento di servizi impone il compito di porre in essere un flusso informativo e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l'operatore economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l'attività richiesta.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano.

La valutazione di interferenza è fattibile solo per categorie di attività o addirittura per singoli servizi e forniture. In alcuni contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l'operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create dall'amministrazione.

Per quanto concerne i costi della sicurezza per i contratti di lavori pubblici (e per il settore privato), il presente DUVRI si attiene a quanto previsto nelle "Linee Guida per l'applicazione del **DPR 222/2003**", approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 1° marzo 2006. In tale documento viene evidenziato come i costi della sicurezza per i lavori sono solo e soltanto quelli individuati nell'art. 7 del DPR 222/2003, così come ribadito anche dalla determinazione n. 4/2006 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. I costi della sicurezza non possono essere soggetti a ribasso in sede di gara.

" Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il già menzionato documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali."

REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI

Il presente documento "DUVRI" si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi, è messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

Come già detto, i costi della sicurezza si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza in analogia a quanto previsto per gli appalti di lavori dal DM 145/00 "Capitolato generale d'appalto", art.5 c.1 lettera i) e dal DPR 222/2003 art.7. Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circ. Min. Lav. n. 24/07, la Azienda procede all'aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei relativi costi della sicurezza.

TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: "Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile "i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni". "I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso" ...

Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento al servizio affidato;
- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento del servizio potrebbero originarsi all'interno dei locali;
Inoltre, il nuovo Codice degli Appalti – D.lgs. 36/2023 –:
- nel comma 5 dell'articolo 91, nelle offerte l'operatore economico dichiara alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assume l'impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante e dalla disciplina applicabile, nonché fornisce ogni altra informazione richiesta dalla stazione appaltante nei documenti di gara.
- nel comma 12 dell'articolo 119 (subappalto) se previsto, Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto,

alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. **L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.**

I costi per la sicurezza non sono soggetti a ribasso.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli "lavoratori autonomi" e dunque:

- o non costituiscono oggetto del presente documento le informazioni relative alle attrezzature di lavoro, agli impianti ed ai macchinari in genere adottati dalla ditta appaltatrice, il cui impiego può costituire causa di rischio connesso con la specifica attività svolta da quest'ultima;
- o per tali attrezzature, impianti e macchinari, nonché per le relative modalità operative, il Committente-Datore di lavoro non è tenuto alla verifica dell'idoneità ai sensi delle vigenti norme di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento connesso a rischi specifici dell'attività della Ditta appaltatrice (comma 3, art. 26 del D. Lgs. 81/2008);
- o la stessa Ditta deve inoltre provvedere alla "informazione", alla "formazione" e alla "scelta e addestramento nell'uso di idonei mezzi personali di protezione" del proprio personale

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- o cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- o coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

I costi per la sicurezza non sono soggetti a ribasso.

ANAGRAFICA DELL'APPALTO

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di sgombero neve per le stagioni invernali 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 nel comune di Scopello secondo modalità e indicazioni meglio dettagliate nel capitolato.

COMMITTENTE:

Comune di Scopello

Indirizzo sede legale: Via Mera n.3

Codice fiscale: 82002050027

Partita IVA: 00482050028

Datore di lavoro De Regis Antonella

Responsabile del Servizio: geom. Anna Maria Montagna

APPALTATORE DEL SERVIZIO (da completare con i riferimenti a seguito di aggiudicazione appalto)

Impresa da selezionare in base a gara pubblica

Indirizzo sede legale:

Indirizzo unità produttiva:

Codice Fiscale e P.IVA:

Registro imprese:

Legale Rappresentante:

Datore di lavoro:

Referente del coordinamento:

Responsabile servizio prevenzione e protezione

Medico competente

3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

A fronte della Valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, si sono rilevate possibili situazioni di interferenza. In relazione all'appalto in oggetto, le interferenze individuate sono ascrivibili ad alcune fasi dell'attività, di seguito evidenziate, mentre per altre fasi l'attività dell'appaltatore viene effettuata in orari non coincidenti all'attività della committenza.

A seguito della valutazione effettuata, vengono inoltre valutati i costi per la sicurezza relativamente a:

- a) procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- b) misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Descrizione dell'appalto

L'appalto avrà durata di tre stagioni invernali (2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029) intese come il periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 30 aprile dell'anno successivo, ed ha per oggetto l'esecuzione del servizio di sgombero neve e del trattamento antigelivo nel Comune di Scopello come brevemente nel seguito specificato:

- **sgombero neve con mezzi meccanici e trattamento antigelivo**, nonché tutte le opere e gli interventi atti a garantire in ogni condizione climatica la sicurezza della circolazione nel modo più conveniente durante tutto il periodo previsto, delle strade, piazze e piazzali comunali, degli accessi ai luoghi di pubblico interesse, delle aree limitrofe ai cassonetti dei rifiuti, delle aree di proprietà comunale o di pubblico utilizzo nel Comune di Scopello secondo l'elenco di cui all'allegato A1 e le planimetrie di cui all'allegato A3 oltre che lungo la strada che da frazione Ramello, nel comune di Scopa, conduce alla frazione Frasso nel Comune di Scopello attraversando i territori comunali di Scopello e Scopa per uno sviluppo di circa 3,5 km;
- **rimozione e carico dei cumuli di neve** formatisi a seguito dello sgombero nelle aree di cui all'allegato A2 del presente capitolato, compreso il trasporto e lo scarico, secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale, entro i confini territoriali del Comune. Tale sgombero dovrà essere comunque eseguito a nevicata ultimata e definito di concerto tra Amministrazione Comunale e Ditta Appaltatrice, la quale potrà provvedere autonomamente alla rimozione di cumuli in ulteriori aree, al fine di favorire le operazioni in caso di successive nevicate;
- **lo sgombero neve** sul marciapiede lungo via Statale, tra i civici 15 e 7 (a monte e a valle della piazza, intenso come primo intervento grossolano di rimozione degli accumuli derivanti dallo sgombero della carreggiata, eseguito con pala gommata. La pulizia definitiva "di finitura" ed il trattamento antigelivo rimane a carico dell'Amministrazione comunale;
- **sorveglianza** delle aree sopra richiamate e verifica delle condizioni di sicurezza durante tutto il periodo di durata dell'appalto.

Per i dettagli si rimanda al capitolato

Analisi rischi da interferenze

Dall'analisi delle attività oggetto del contratto si possono distinguere i seguenti rischi specifici e di interferenza:

Servizio Neve

Si evidenziano alcuni rischi intrinseci alle aree di intervento, rappresentati principalmente da:

1. incidenti stradali:

- per presenza di transito veicolare pubblico e privato anche pesante;
- per la mancata osservanza della segnaletica da parte degli utenti della strada, con aggravamento in caso di scarsa visibilità per nebbia;
- per incaute manovre degli operatori;
- per la carreggiata ristretta della strada;
- per situazioni interferenti per altre attività in corso sul tratto di strada interessato o in fregio ad essa

2. Condizioni meteo particolarmente avverse e gravose per gli operatori (temperature molto basse, scarsa visibilità per nebbia o bufere di neve, vento forte;

3. caduta dall'alto in corrispondenza di scarpate e dislivelli superiori a 2,00 mt.;

4. investimento per caduta di materiali dall'alto;

5. seppellimento per frane e smottamenti di terreno, valanghe e slavine;

6. ritardo nell'invio di soccorsi in caso di emergenza per l'assenza di copertura per telefoni cellulari,

7. Sono presenti linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione, ad altezza tale da non interferire con il normale transito, ma delle quali si deve tenere conto per interventi con utilizzo di attrezzature con sbracci.

8. I lavoratori potrebbero essere esposti al rischio chimico e al rischio biologico provenienti dall'ambiente circostante, soprattutto nelle zone industriali e in prossimità di fossi, canali, reti fognarie e discariche.

Attività	Interferenza con	Si	No	Pericoli/rischi	Misure
Circolazione con mezzi d'opera nelle aree e transito pedonale	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - Autovetture e motocicli - Automezzi appaltatori Presenza di pedoni: - Personale dell'appaltatore - Eventuali dipendenti comunali - Altri appaltatori	X		Con i mezzi - Impatti tra automezzi Con le persone: - Investimenti - Urti	- procedere all'interno delle aree a passo d'uomo - rispettare i sensi di marcia e la segnaletica stradale - in caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra - non parcheggiare gli autoveicoli in aree riservate - se non richiesto, restare nelle vicinanze del proprio automezzo - camminare possibilmente sui marciapiedi e sui percorsi pedonali - non sostare dietro gli automezzi in sosta ed in manovra - indossare sempre i DPI ad alta visibilità
Operazione di aggancio: movimentazione delle attrezzature	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - Autovetture e motocicli - Automezzi appaltatori Presenza di pedoni: - Personale dell'appaltatore - Eventuali dipendenti comunali - Altri appaltatori	X		Con i mezzi - Impatti tra automezzi Urti Con le persone: - schiacciamento arti inferiori - Investimenti - Urti	- attivare i mezzi di segnalazione del mezzo d'opera/motrice - in caso di spazi ristretti o di presenza di altro personale, farsi coadiuvare da un operatore a terra nelle operazioni - far allontanare dall'automezzo tutte le persone non autorizzate alle operazioni di scelta ed aggancio delle attrezzature - attenersi alle prescrizioni dei libretti d'uso delle singole macchine/attrezzature - non manovrare in presenza di persone non autorizzate - manovrare solo quando il personale autorizzato è posto a giusta distanza di sicurezza

Attività	Interferenza con	Si	No	Pericoli/rischi	Misure
					<ul style="list-style-type: none"> - in caso di avvicinamento al mezzo d'opera/motrice ed attrezzature, da parte di personale a terra, necessario per coadiuvare le operazioni, interrompere la manovra e bloccare il mezzo sino al suo successivo allontanamento a distanza di sicurezza - indossare i DPI (guanti, calzature di sicurezza, indumenti ad alta visibilità)
<p>Caricamento delle sostanze e spargimento degli stessi lungo le strade</p> <p>Arrivo sul tratto stradale di competenza con Autocarro Attività di spargimento</p>	<p>Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autovetture e motocicli - Automezzi appaltatori <p>Presenza di pedoni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personale dell'appaltatore - Eventuali dipendenti comunali - Altri appaltatori - Utenti stradali 	X		<p>Con i mezzi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impatti tra automezzi - Urti <p>Con le persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - schiacciamento arti inferiori - Investimenti - Urti 	<ul style="list-style-type: none"> - attenersi alle prescrizioni dei libretti d'uso dei mezzi d'opera e delle attrezzature - prima di partire dal deposito tutti i mezzi devono essere verificati in termini di efficienza e funzionalità (luci d'ingombro, lampeggiatore, targhe identificatrici e di segnalazione, etc..) - tutti i mezzi d'opera devono essere muniti di catene a maglia del tipo da montagna preventivamente montate - procedere a velocità ridotta in funzione della situazione meteo - attivare i dispositivi di segnalazione luminosa presenti sul mezzo (girofarì, luci d'ingombro, etc..) - ogni mezzo d'opera deve procedere all'interno della corsia da trattare, segnalando preventivamente al traffico veicolare, con i dispositivi del mezzo, ogni cambio di direzione o inizio manovra - indossare i DPI ad alta visibilità
<p>Sgombero neve presso tratto di competenza</p> <p>Arrivo sul tratto stradale di competenza</p>	<p>Presenza di altri veicoli o persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autovetture e motocicli - Utenti stradali 	X		<ul style="list-style-type: none"> - Impatti tra automezzi - Urti - Investimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - prima di partire dal deposito tutti i mezzi devono essere verificati in termini di efficienza e funzionalità (luci d'ingombro, lampeggiatore, targhe identificatrici e di segnalazione, etc..) - tutti i mezzi d'opera devono essere muniti di catene a maglia del tipo da montagna preventivamente montate - procedere a velocità ridotta in funzione della situazione meteo
<p>Rimozione di ostacoli presenti a seguito di nevicata, svolta da personale a terra con eventuale ausilio di mezzi d'opera</p>	<p>Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mezzi d'opera - Utenti stradali <p>Presenza di altro personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eventuali dipendenti comunali - Altri appaltatori 	X		<ul style="list-style-type: none"> - Tagli, abrasioni - Urti - Investimenti - Movimentazione manuale dei carichi - Scivolamenti - Cadute a livello 	<ul style="list-style-type: none"> - attivare i dispositivi di segnalazione luminosa presenti sul mezzo (girofarì, luci d'ingombro, etc..) - non sostare nel raggio d'azione dei mezzi d'opera - segnalare presenza di personale a terra all'operatore del mezzo d'opera - fare allontanare dall'area dell'intervento le persone non autorizzate alle operazioni - non manovrare in presenza di persone non autorizzate - in caso di avvicinamento al mezzo d'opera, da parte del personale a terra, necessario per coadiuvare le operazioni, interrompere la manovra e bloccare il mezzo sino al suo successivo allontanamento a distanza di sicurezza - prima di accedere nell'area di intervento utilizzare i DPI (guanti, calzature di sicurezza, indumenti ad alta visibilità)

INDICAZIONI OPERATIVE

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (Art. 26, D.Lgs. 81/2008). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi.

Tutti i lavoratori coinvolti nelle attività su strada dovranno indossare indumenti ad alta visibilità in perfette condizioni e di tutti i DPI che l'attività da svolgere richiede, conformemente alle indicazioni del DVR dell'impresa di cui sono dipendenti. Il datore di lavoro dovrà assicurare la dotazione di idoneo abbigliamento protettivo in relazione all'attività da svolgere e alla possibilità di esposizione ai rischi derivanti da condizioni meteo particolarmente avverse.

I rischi derivanti dalla presenza di altre attività sulla strada o limitrofe ad essa dovranno essere valutati e saranno oggetto di coordinamento.

Qualora vengano segnalate situazioni di inquinamento ambientale di significativa entità, i responsabili si consulteranno sull'opportunità di sospendere l'attività.

Nell'uso di attrezzature (in particolare se dotate di sbraccio), l'impresa esecutrice e il conducente del mezzo dovranno valutare con la dovuta attenzione se la possibile interferenza con cavi elettrici aerei in tensione e la distanza di sicurezza da mantenere

Qualora gli interventi dovessero svolgersi con scarsa o mancante illuminazione naturale occorrerà che sia assicurata adeguata illuminazione senza tuttavia che questo possa costituire un fattore di rischio per gli utenti della strada.

Per garantire sicurezza durante i lavori è essenziale che i lavoratori presenti nell'area di intervento siano ben informati, formati e addestrati relativamente al lavoro da svolgere e alle misure di sicurezza ed emergenza da adottare.

Particolare cura deve essere riservata alla formazione dei preposti, tenuto conto che essi svolgono una fondamentale funzione di collegamento fra direzione aziendale e operatori.

I contenuti della informazione-formazione-addestramento fornita al lavoratore devono riguardare i rischi subiti e indotti su altri, e le relative misure di prevenzione, derivanti dall'attività che la propria azienda svolgerà nella zona di attività.

MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura organizzativa e gestionale.

Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare riferimento alla prima riunione successiva alla consegna lavori.

Misure di prevenzione e protezione a carico del Committente

Designazione di un referente operativo della committenza per l'appaltatore (referente del coordinamento).

Informazione e formazione dei propri addetti sull'eventuale presenza di addetti terzi per l'esecuzione di interventi fuori dall'orario di lavoro ordinario.

Misure di prevenzione e protezione a carico dell'Appaltatore

Presenza di un referente di sicurezza preventiva all'inizio lavori.

Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate.

Nomina di un referente del coordinamento.

Comunicazione delle misure di emergenza adottate.

COSTI DELLA SICUREZZA NEL CONTRATTO DI SERVIZI O DI FORNITURE

In analogia ai lavori, come previsto dall'art.7 c.1 DPR 222/03, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI.

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta.

In relazione all'appalto in oggetto, i costi così come indicativamente riportato di seguito, riguardano:

- a. le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- b. le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima viene effettuata analitica per voci singole, e risponde a quanto verificato da indagine di mercato e verifica dei prezziari o listini ufficiali vigenti.

Le singole voci dei costi della sicurezza sono state calcolate sulla base di un verificarsi presunto di realistiche situazioni, che comportano l'intervento di uno o più operatori esterni (addetti alle pulizie, manutenzioni ecc.), chiamati ad intervenire durante lo svolgimento dei lavori dell'appaltatore.

COSTI DELLA SICUREZZA

Nei costi sono stati inseriti:

Operazioni di coordinamento (**incontri vari e sopralluoghi ai siti in fase esecutiva, verifica condizioni di lavoro etc...**)

Informazione, formazione ed addestramento lavoratori

Consegna ed utilizzo DPI

Sorveglianza Sanitaria

Segnaletica (cartellonistica e segnaletica di avvertimento e pericolo vari) e mezzi

COSTI TOTALI DELLA SICUREZZA

euro 2000 anno (6000 euro per intero appalto) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui euro 400 annui per costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

IL COMMITTENTE

L'APPALTATORE

Scopello,